COMUNE DI COLOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI Sagre Fiere e Feste

- Legge Regionale Lombardia 2 Febbraio 2010, n. 6
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
- d.g.r. 2 agosto 2016, n. X/5519

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 11.07.2012
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 30.04.2016
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° del _____

SOMMARIO

ARTICOLO 1: Oggetto del Regolamento

ARTICOLO 2: Soggetti interessati

ARTICOLO 3: Prescrizioni e modalità per lo svolgimento delle sagre/fiere e delle manifestazioni in genere

ARTICOLO 4: Criteri per l'inserimento nel calendario Regionale e per il rilascio delle relative autorizzazioni delle sagre e delle fiere

ARTICOLO 5: Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre

ARTICOLO 6: Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti per sagre/fiere

ARTICOLO 7: Oneri a carico degli organizzatori

ARTICOLO 8: Autorizzazione alla manifestazione

ARTICOLO 9: Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) per somministrazione alimenti e bevande

ARTICOLO 10: Documentazione

ARTICOLO 11: Commissione comunale e/o provinciale di Vigilanza

ARTICOLO 12: Ulteriori disposizioni in materia di viabilità e promozione degli eventi

ARTICOLO 13: Sanzioni

ARTICOLO 14: Patrocinio

ARTICOLO 15: Disposizioni finali

Premesse

1) L'Amministrazione comunale riconosce l'importanza dello svolgimento di sagre, fiere e feste (di seguito per brevità anche chiamate solo "manifestazioni" se non diversamente specificato) sul suolo comunale, considerando il vasto numero delle associazioni presenti sul territorio ed i volontari in esse coinvolti. L'Amministrazione comunale ha il compito di promuovere e favorire tali manifestazioni, qualora non siano in contrasto con il presente regolamento o la normativa di legge vigente.
2) Al fine di regolamentare e promuovere il regolare svolgimento e l'organizzazione di manifestazioni nell'ambito del territorio comunale vengono qui elencate le principali caratteristiche e regole alle quali le associazioni e gli organizzatori dovranno attenersi.
3) L'Amministrazione comunale avrà il compito di armonizzare le richieste al fine di consentire lo svolgimento del maggior numero di manifestazioni durante l'anno.
4) Le premesse fanno parte integrante del presente regolamento.

Definizioni

1) Ai fini del presente regolamento si definiscono:
   a) *sagra (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010):* ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, prevista nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
   b) *fiera (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010):* la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività, , prevista nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
   c) *calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010):* elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.
   d) *festa*: ogni spettacolo pubblico o dimostrazione sportiva, cinematografica, artistica, politica, sociale, ricreativa, folkloristica, anche non legata alle tradizioni popolari nella più ampia accezione, sia occasionale sia temporanea percui non è prevista l'annotazione nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1) Il presente regolamento comunale, redatto anche sulla base di quanto indicato dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e dalla d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale.

Art. 2
Soggetti interessati

1) A titolo meramente esemplificativo, oltre all'amministrazione comunale, i soggetti abilitati alla organizzazione di manifestazioni sono:
   a. Associazioni culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato anche non formalmente costituite;
   b. Enti, società di promozione sportive ed esercenti attività commerciali, artigianali e di pubblico spettacolo;
   c. Comitati per la promozione turistica del territorio;

d. Comitati parrocchiali;
e. Organizzazioni sindacali e/o di categoria;
f. Organizzazioni politiche;
g. Privati cittadini;

Art. 3
Prescrizioni e modalità per lo svolgimento delle sagre/fiere e delle manifestazioni in genere

1) *Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività per sagre/fiere.* Le aree di svolgimento di una sagra/fiera, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:
   a. servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
   b. aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
   c. parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
2) *Durata massima di svolgimento e denominazione*
   a. La durata massima di ciascuna manifestazione, non potrà essere superiore a 8 giorni consecutivi. E' possibile il frazionamento in due, quando la durata di entrambi gli eventi è di massimo 4 giorni consecutivi. La Giunta in casi eccezionali ed in relazione ad eventi di particolare rilevanza potrà derogare ai suddetti termini;
   b. Le manifestazioni, ad eccezione di quelle politiche e religiose, dovranno avere diversa denominazione;
   c. È vietata la sovrapposizione di manifestazioni, anche per la durata di un solo giorno; eventuali sovrapposizioni potranno essere concesse in casi eccezionali ed in relazione ad eventi di particolare rilevanza previo parere della Giunta Comunale.

   Le prescrizioni del presente paragrafo non trovano applicazione in relazione agli Enti Istituzionali
3) *Orario massimo di svolgimento dell'attività delle manifestazioni.*
   a. Durante lo svolgimento di una manifestazione, andranno rispettate le prescrizioni previste dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale
   b. L'Amministrazione Comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

Art. 4
Criteri per l'inserimento nel calendario Regionale e per il rilascio delle relative autorizzazioni delle sagre e delle fiere

1) Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune apposita istanza **entro il 15 novembre di ogni anno**.
2) L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune:
   a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
   b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
   c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
   d) denominazione, ubicazione, giorni ed orari di svolgimento della manifestazione;
   e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
   f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa

vigente;

g) programma di massima della manifestazione;

h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

3) Tale istanza è finalizzata all'inserimento della sagra/fiera nel calendario regionale e **non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nei paragrafi che seguono.**
4) Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre/fiere nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:
   - 1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
   - 2° forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
   - 3° anni di svolgimento della sagra;
   - 4° grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
   - 5° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
5) Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.
6) Il comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre **entro il 30 novembre di ogni anno** e lo approva con Delibera di Giunta.
7) Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia **entro il 15 dicembre di ogni anno**.

Art. 5
Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre

1) L'elenco delle fiere e della sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.
2) Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
3) L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale o le associazioni di categoria.
4) Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

Art. 6
Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti per sagre/fiere

1) Durante lo svolgimento di una sagra/fiera, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.
2) E' altresì ammessa tale possibilità nell'area pubblica adiacente la sagra/fiera o nell'ambito della sagra/fiera stessa su una superficie compresa entro il 10% (percentuale stabilita dalla Giunta Comunale) di quella complessiva destinata alla manifestazione, previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori e con il Comune.

Art. 7
Oneri a carico degli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente ed esclusivamente a carico dei richiedenti.
2. Gli organizzatori sono obbligatoriamente tenuti al:
    a) Rispetto della legge sulla somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni.
    b) Rispetto della legge sulla somministrazione di bevande alcoliche a persone in evidente stato di ebrezza.
3. Per le manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche, esclusa l'area feste "Sandro Pertini" fino a quando è affidata in convenzione a soggetto terzo, è richiesto agli organizzatori, un deposito cauzionale di volta in volta quantificato e comunque non inferiore ad € 250,00 e non superiore ad € 3.000,00;
4. Per tutte le manifestazioni le spese relative al consumo delle utenze (gas, acqua, energia elettrica, rifiuti) e la pulizia dell'area utilizzata per le manifestazioni stessa è interamente a carico degli organizzatori e calcolata forfettariamente come da successivi commi.
5. Per tutte le aree pubbliche gli organizzatori dovranno chiedere la fornitura di idonei contenitori per la raccolta esclusivamente differenziata dei rifiuti al gestore del servizio, nonché accordarsi preventivamente per il ritiro/conferimento dei rifiuti indifferenziati e da avviare al riciclo. Il rifiuto indifferenziato prodotto sarà pesato ed addebitato agli organizzatori qualora iscritti al ruolo. E' inoltre onere dell'organizzatore fornire adeguate indicazioni al personale lavorante e ai partecipanti dell'evento sulle misure e sulle azioni necessarie alla raccolta differenziata, nonché di tutte le disposizioni previste nell'allegato "EcoFeste" del presente regolamento.
6. Ad eccezione delle manifestazioni che si svolgo nell'area feste "Sandro Pertini" fino a quando è affidata in convenzione a soggetto terzo, per le associazioni/enti o organizzatori di manifestazioni sul suolo pubblico <u>con somministrazione di bevande e generi alimentari</u> non iscrivibili al ruolo e per il pagamento delle utenze sarà richiesto un pagamento a forfait come segue:
    _ 15 euro per manifestazioni fino a 2 giorni;
    _ 60 euro per manifestazioni da 3 a 5 giorni;
    _ 120 euro per manifestazioni superiori a 6 giorni.
7. Per le manifestazioni che si svolgono al di fuori dell'area feste "Sandro Pertini" fino a quando è affidata in convenzione a soggetto terzo, per le associazioni/enti o organizzatori di manifestazioni sul suolo pubblico <u>senza somministrazione di bevande e generi alimentari</u> non iscrivibili al ruolo e per il pagamento dei rifiuti e delle utenze sarà richiesto un pagamento a forfait come segue:
    _ 15 euro per manifestazioni fino a 2 giorni;
    _ 60 euro per manifestazioni da 3 a 5 giorni;
    _ 120 euro per manifestazioni superiori a 6 giorni
8. Per le manifestazioni che si svolgo nell'area feste "Sandro Pertini" fino a quando è affidata in convenzione a soggetto terzo, per le associazioni/enti o organizzatori di manifestazioni sul suolo pubblico <u>con somministrazione di bevande e generi alimentari</u> non iscrivibili al ruolo per il pagamento dei rifiuti sarà richiesto un pagamento forfait come segue:
    _ 5 euro per manifestazioni fino a 2 giorni;
    _ 20 euro per manifestazioni da 3 a 5 giorni;
    _ 40 euro per manifestazioni superiori a 6 giorni
9. Per tutte le aree pubbliche, le manifestazioni che per numero di persone e/o spazi occupati, anche di breve durata, che comportano un conferimento enorme di rifiuti, saranno individuate dalla Giunta Comunale e assoggettate alla tariffa massima prevista dal presente Regolamento.
10. Ad eccezione delle manifestazioni che si svolgo nell'area feste "Sandro Pertini" fino a quando è affidata in convenzione a soggetto terzo, al fine di verificare se la pulizia sia correttamente effettuata, la mattina dell'inizio della manifestazione il personale comunale preposto, farà un sopralluogo congiunto con il personale dell'organizzazione con lo scopo di appurare lo stato dei luoghi redigendone verbale accompagnato da documentazione fotografica. Il sopralluogo verrà ripetuto 24 ore dopo la chiusura della festa, al fine di verificare se la pulizia sia stata

correttamente eseguita e che non vi siano danni alle strutture e ai beni comunali. Di tale sopralluogo verrà redatto relativo verbale con allegata documentazione fotografica. Nel caso in cui constatata la carenza di pulizia o piccoli danni immediatamente quantificabili, la cifra corrispondente verrà automaticamente trattenuta dal deposito cauzionale a cura dell'Ufficio Tecnico, previa predisposizione di apposito verbale di constatazione dei danni rilevati, redatto alla presenza degli organizzatori della festa.

Art. 8
Autorizzazione alla manifestazione

1) L'inserimento della sagra/fiera nel calendario regionale non annulla né sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa. Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.
2) L'autorizzazione alla manifestazione verrà rilasciata dall'ufficio competente previo accertamento del possesso di tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia.
3) L'effettivo esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della documentazione di cui all'art. 9 del presente regolamento.
4) Lo svolgimento della manifestazione è subordinato all'ottenimento del parere favorevole della commissione di cui al successivo art. 11, ove prevista dalla Legge.
5) Lo svolgimento di tutte le manifestazioni sarà vincolato all'ottenimento delle autorizzazioni richieste e presentate nei modi e nei termini previsti dalle normative vigenti. E' indispensabile l'utilizzo della modulistica predisposta dal Comune e quella allegata al presente regolamento.
6) Sulle aree interessate alle manifestazioni dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di immissioni sonore in atmosfera.

Art. 9
Segnalazione certificata Inizio Attività (SCIA), per somministrazione alimenti e bevande

1) La somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre/fiere o altre riunioni straordinarie di persone, sia su aree pubbliche che private, può essere esercitata, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, da soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 65 e 66, della L. R. n. 6, del 02 febbraio 2010.
2) Le attività temporanee di somministrazione non possono aver durata superiore a quella della manifestazione ed hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.
3) La somministrazione temporanea è subordinata al possesso dei requisiti di legge e alla presentazione al protocollo dell'Ente di apposita modulistica unificata (denominata SCIA: Segnalazione Certificata di inizio attività), predisposta dalla Regione Lombardia ai sensi del D.d.C. 26 ottobre 2009 n. 10863, nonché quanto previsto nell'allegato "EcoFeste".

Art. 10
Documentazione

1. Almeno 20 giorni prima all'inizio della manifestazione dovrà essere richiesta all'Ufficio competente, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
2. Prima dell'inizio della manifestazione, dovrà essere depositata la seguente documentazione:
    a. certificazione di conformità degli impianti elettrici e del gas (se utilizzati);
    b. dichiarazione presentata da un tecnico abilitato di agibilità e corretto monitoraggio delle strutture;
    c. bollettino di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico se dovuto;
    d. copia di eventuale richiesta di contenitori per la raccolta dei rifiuti inviata all'ente gestore;

e. parere favorevole della Commissione Comunale e/o Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ove previsto.
f. modulistica relativa alla gestione dei rifiuti secondo l'allegato Ecofeste;

Art. 11
Commissione Comunale e/o Provinciale di Vigilanza

1. Nei casi stabiliti dalla legge, le strutture e gli impianti temporaneamente allestiti per lo svolgimento di una manifestazione dovranno essere soggetti alla verifica della Commissione Comunale e/o Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi del D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", la quale sarà convocata dal competente Ufficio, a cui dovrà essere inoltrata almeno sessanta giorni prima (30 giorni prima se il parere è solo della Commissione Comunale), dello svolgimento della manifestazione, la documentazione utile all'esame preventivo della Commissione.
2. Nel caso in cui nel verbale redatto in occasione della visita di collaudo della Commissione siano contenute prescrizioni, queste costituiscono elemento essenziale per il rilascio della relativa autorizzazione;
3. Quanto sopra prima dell'inizio dell'attività sottoposta a verifica di certificazione, a firma di tecnico abilitato (o di altra forma di documentazione ritenuta idonea dalla Commissione) con la quale si attesti la conformità dell'allestimento effettivamente realizzato alle risultanze del verbale medesimo, nonché la corretta esecuzione delle prescrizioni ivi impartite.
4. Per i locali ed impianti aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 100 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 141, comma 1, del T.U.L.P.S., sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo degli architetti, nell'albo dei periti industriali, o nell'albo dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche di cui alla vigente normativa.
5. La relazione deve essere redatta in originale e deve precisare che lo stesso tecnico ha constatato il rispetto della normativa vigente, recandosi in loco ad allestimento ultimato per le opportune verifiche.
6. Prima dell'inizio dell'attività temporanea, deve inoltra essere presentata:
    a. una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture;
    b. una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
    c. il collaudo statico delle strutture.

Art. 12
Ulteriori disposizioni in materia di viabilità e promozione degli eventi

1. Gli organizzatori delle feste dovranno garantire l'acquisizione dei permessi come da normativa vigente (pubblico spettacolo, Ats, ecc.) anche laddove non specificato nei precedenti articoli;
2. Onere degli organizzatori sarà quello di inoltrare richiesta scritta, almeno 20 giorni prima dell'evento, all'Ufficio di Polizia Locale di eventuali ordinanze temporanee necessarie alla modifica della viabilità. In caso di manifestazioni di particolare rilevanza l'organizzatore sarà tenuto ad organizzare idoneo servizio di parcheggio e sicurezza per i partecipanti;
3. Entro e non oltre 3 gg dall'ultimo giorno della manifestazione, sarà loro cura rimuovere ogni segnaletica e/o cartelli espositivi e/o allestimenti a servizio della festa stessa. In caso di inottemperanza al presente comma, trascorso il tempo indicato (3 giorni) verrà applicato quanto previsto dalle vigenti normative in materia di pubblicità abusiva non autorizzata.

Art. 13
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal T.U.L.P.S., e da normative statali e/o regionali, chiunque svolga manifestazioni in violazione del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 7 bis del D,Lgs 267/2000 e successive modificazioni nella misura da euro 25,00 a euro 500,00;
2. Nel caso in cui, in sede di controllo da parte delle amministrazioni competenti, emerga che la SCIA, contiene dichiarazioni false o è accompagnata da false attestazioni oppure si verifichi che l'esecuzione effettiva dell'attività risulta difforme da quanto dichiarato nella SCIA:
   a) si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in merito alle dichiarazioni mendaci e alla formazione o uso di atti falsi;
   b) vengono meno gli effetti autorizzativi della SCIA e alle attività o agli interventi realizzati si applicano le disposizioni e sanzioni previste dalle norme di riferimento in caso di assenza di autorizzazione.
   c) In caso di mancata presentazione della SCIA, la situazione è assimilabile a quella descritta al precedente punto b).

Art.14
Patrocinio

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il patrocinio ai sensi degli artt. del vigente regolamento sulla concessione dei contributi.
2. In caso di manifestazioni organizzate senza il patrocinio del Comune il servizio d'ordine e ogni altro servizio, saranno a carico degli organizzatori.
3. In caso di ottenimento del patrocinio non dovranno essere versati eventuali diritti di segreteria e il canone di occupazione suolo pubblico.

Art. 15
Disposizioni finali.

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.